ALLEGATO I

"Art.3, comma 2, della L.R. 24.12.2007, n. 38 – Procedure di reclutamento pubbliche con riserva di posti per finalità di stabilizzazione del personale precario – Piano occupazionale 2016 - 2018".

Art. 1

(Assunzioni a tempo indeterminato tramite selezione pubblica con riserva di posti ai sensi della LR n. 38/2007)

1. In attuazione del Piano Occupazionale 2016 – 2018 di cui alla DGR n. 1222/2016 è indetta una selezione pubblica ex art. 10 del Regolamento regionale dei concorsi n. 6/2010, per titoli e prova orale, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 34 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, con riserva del 50% dei posti ai sensi dell'art. 3, comma 2, della LR n. 38/2007.
2. I profili professionali delle 34 unità di personale di categoria C, da assumere a tempo pieno e indeterminato, sono così ripartiti:
   a) 12 istruttori amministrativi;
   b) 10 istruttori contabili;
   c) 4 istruttori per l'informatica;
   d) 8 istruttori tecnici.
3. Alla presente procedura concorsuale si applica esclusivamente la verifica preventiva della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 – bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 2

(Riserva ex art. 3, comma 2, LR 38/2007)

1. Hanno titolo a usufruire della riserva del 50% dei posti ex art. 3, comma 2, della LR n. 38/2007 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) esperienza professionale di almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in categoria corrispondente o superiore a quella dei posti a selezione, stipulati dalla Giunta regionale della Regione Umbria, dal Consiglio regionale della Regione Umbria, dalle Agenzie strumentali di diritto pubblico e dalle società strumentali partecipate dalla Regione Umbria, previe procedure selettive pubbliche ovvero procedure di avviamento al lavoro

equiparate o procedure attivate dalle società strumentali partecipate dalla Regione Umbria in conformità alla normativa vigente, improntate ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità;

b) esperienza professionale di almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati dalla Giunta regionale della Regione Umbria, dal Consiglio regionale della Regione Umbria, dalle Agenzie strumentali di diritto pubblico e dalle società strumentali partecipate dalla Regione Umbria, previe procedure selettive pubbliche o procedure attivate dalle società strumentali partecipate dalla Regione Umbria in conformità alla normativa vigente, improntate ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità.

2. Le esperienze professionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere possedute alla data di pubblicazione del bando nel BUR Umbria. Sono considerati periodi utili solo le esperienze lavorative maturate a far data dal 1 gennaio 2003.
3. I requisiti di cui al comma 1 lett. a) si conseguono anche sommando periodi di servizio prestati con diverso inquadramento giuridico e professionale, purchè in categoria corrispondente o superiore a quella dei posti a selezione e /o alle dipendenze di uno o più enti/società tra quelli ivi indicati.

4. Il triennio di esperienza professionale richiesto ai sensi del comma 1, può essere integrato anche cumulando le attività lavorative svolte con contratto a tempo determinato ai sensi della lett. a) e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della lett. b), presso uno o più enti/società tra quelli ivi indicati, purchè tutte riferibili ad area professionale omogenea.
5. Le esperienze professionali maturate presso gli enti locali del territorio della Regione Umbria, per almeno tre anni, anche non continuativi, alla data di pubblicazione del bando, dai soggetti assunti ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, titolari di contratti in essere alla data del 31 dicembre 2013, sono equiparate alle esperienze professionali di cui al comma 1.
6. La riserva di cui al presente articolo, si applica anche al personale impiegato presso le strutture

speciali di supporto del Presidente e della Giunta regionale – Regione Umbria, di cui all'articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e all'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni) nonchè presso le strutture di supporto del Consiglio regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale) e all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).

7. Ogni altra riserva prevista da norme speciali è applicata ai posti non riservati ai sensi dell'art. 3, comma 2, della LR n. 38/2007.

Art. 3

(Criteri di computo)

1. Il periodo di lavoro utile ai fini della riserva ex art. 3, comma 2, della LR n. 38/2007, è computato in giorni complessivi, calcolati quale somma matematica dei singoli periodi di prestazione lavorativa individuati nei contratti individuali di lavoro, senza alcun arrotondamento. A tal fine il periodo triennale di lavoro richiesto corrisponde a n. 1080 giorni complessivi, assumendo l'anno e il mese lavorativo pari, rispettivamente, a n. 360 e n. 30 giorni convenzionali.

2. Nel periodo di lavoro di cui al comma 1, non sono computabili i periodi temporali di fruizione, nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, di istituti contrattuali o normativi che non danno luogo a trattamento retributivo, a contribuzione né a riconoscimento dell'anzianità di servizio.

3. I periodi di servizio prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, ai fini della riserva ex art. 3, comma 2, della LR n. 38/2007, sono valutati in misura pari ai corrispondenti periodi prestati a tempo pieno.

Art. 4

(Commissioni esaminatrici)

1. Per la procedura di reclutamento di cui alla presente disciplina sono nominate tante commissioni quanti sono i profili professionali a selezione.
2. In ciascuna commissione sono rispettati i criteri di composizione e i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento regionale n. 6/2010, assicurando la presenza di componenti esperti nelle diverse discipline afferenti l'ambito professionale dei profili a selezione.
3. In ciascuna commissione sono nominati due esperti esterni e un componente interno da individuare tra i dirigenti appartenenti all'amministrazione della Giunta regionale. Le funzioni di Presidente sono attribuite ad uno dei componenti esterni.
4. Le funzioni di segretario sono attribuite a un dipendente dell'amministrazione della Giunta regionale appartenente alla categoria D.

Art. 5

(Prova d'esame e graduatorie finali)

1. La valutazione dei candidati avviene tramite valutazione dei titoli e tramite prova d'esame. La prova d'esame consiste in un colloquio, finalizzato ad accertare le conoscenze a contenuto teorico generale, relative alle materie indicate nel bando per ciascun profilo professionale.
2. La procedura selettiva deve concludersi entro 180 gg. dalla data della prima convocazione della Commissione, salvo che detto termine venga prorogato su decisione debitamente motivata della commissione esaminatrice.
3. Al termine della procedura è formata la graduatoria di merito, per ciascun profilo professionale, sulla base del punteggio riportato da ciascun partecipante alla stessa. A parità di punteggio si applicano le preferenze di cui all'art.5 del DPR 487/94.
4. Sulla graduatoria finale di merito sono applicate le riserve ex art. 2 della presente disciplina.

Art. 6

(Assunzioni)

1. Le assunzioni dei vincitori avvengono in conformità a quanto previsto nel Piano Occupazionale 2016 – 2018 e relativi atti di monitoraggio, compatibilmente con le risorse e i posti disponibili.

2. Le graduatorie della presente procedura possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 12, comma 15, della LR – Regione Umbria n. 10/2015, per posti che si rendano successivamente vacanti, entro i limiti delle risorse per assunzioni anche degli anni 2017 e 2018, nel rispetto della riserva di posti prevista dall'art. 3, comma 2, della LR n. 38/2007, subordinatamente alle determinazioni in materia di programmazione annuale delle assunzioni di personale e compatibilmente con gli atti della programmazione finanziaria dell'Ente.

Art. 7

(Norme finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente disciplina e dal bando della procedura selettiva, si applicano le disposizioni del Regolamento regionale dei concorsi n. 6/2010 e le disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.